



**Comune di Figline Valdarno
(Provincia di Firenze)**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/02/2008

INDICE

Art. 1: Oggetto

Art. 1.bis: Esenzione dall'imposta dei terreni agricoli

Art. 2: Immobili dello Stato e degli Enti pubblici

Art. 3: Immobili degli enti non commerciali

Art. 4: Abitazione concessa a parenti in uso gratuito

Art.4.bis: Agevolazioni prima casa in caso di separazione o divorzio

Art. 5: Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

Art. 6: Modalità di versamento

Art. 7: Potenziamento dell'Unità Operativa Tributi

Art. 1: Oggetto

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del D.Lgs. n.504/92 per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli articoli. 52 e 59 del D.Lgs. n.446/97.

Art. 1 –bis: Esenzione dall'imposta dei terreni agricoli

1. Ai fini di una corretta informazione e trasparenza dell'attività impositiva del comune, si evidenzia che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 7 lettera h) del decreto.

Art. 2: Immobili dello Stato e degli Enti pubblici

1. A parziale integrazione della norma primaria contenuta nell'art. 7 comma lett. a) del D.Lgs. n.504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende e Unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

Art. 3: Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma lett. i) del D.Lgs. n.504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. e) del Testo Unico Imposte sui Redditi, approvato con il D.P.R n.917/86, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della Legge n.222/85, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione di che trattasi è applicabile alle attività indicate a condizione che non abbiano esclusivamente natura commerciale, come da interpretazione autentica resa con l'art.39 del D.L. 223/2006 convertito con L. 04/08/2006 n. 248.
2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n.504/92, si applica integralmente e senza necessità di contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.460/97 e che abbiano dato al Ministero dell'Economia e delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto n.460/97.

Art. 4: Abitazione concessa a parenti in uso gratuito

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota d'imposta ridotta di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n.504/92, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, a condizione che il soggetto utilizzatore vi abbia stabilito anche la propria residenza. Tale beneficio è subordinato alla presentazione al Comune, da parte del proprietario dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito, di una dichiarazione

sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n.445/00 entro il termine di pagamento della seconda rata, pena la decadenza dal beneficio. Per gli anni di imposta successivi alla presentazione dell'autocertificazione non è obbligatoria la presentazione della stessa se non si verificano variazioni di quanto denunciato.

2. La disposizione di cui al precedente comma opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale entro il secondo grado.

3. Per le abitazioni concesse in uso gratuito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, la detrazione di imposta di cui all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n.504/92, spetta solamente alle seguenti condizioni:

a) che il proprietario non usufruisca di tale detrazione per altro alloggio;

b) che non venga utilizzata per più di una unità immobiliare.

Al fine di usufruire di tale ulteriore beneficio, il proprietario dovrà autocertificare, ai sensi del comma 1 del presente articolo, tutte le condizioni previste nel precedente periodo.

Art. 4-bis: Agevolazioni prima casa in caso di separazione o divorzio

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e la relativa detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta.

2. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Figline Valdarno.

Art. 5: Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art 59 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n.446/97, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto di uso, usufrutto o abitazione, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora sia proprietario o titolare di diritto di uso, usufrutto o abitazione, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenze le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in Catasto con autonoma rendita catastale e appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 (garages, cantine e soffitte), che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza comunque non superiore a 800 metri (tale distanza è da calcolarsi lungo il marciapiede, secondo la via più breve percorribile a piedi). L'assimilazione è limitata ad una sola pertinenza relativamente a ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.lgs. n.504/92, ivi compresa la determinazione di ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso D.Lgs. n.504/92. La parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale può essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze di cui sopra.

Art. 6: Modalità di versamento

1. Dall'anno 2007 i contribuenti hanno la facoltà di liquidare dell'ICI in sede di dichiarazione dei redditi e la possibilità di versare l'imposta con le modalità del capo III del decreto legislativo 241 /1997 (modello F24).
2. Il versamento dell'ICI deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso all'unità di euro, come indicato dall'art. 1 comma 161 della legge 296/2006.
3. Non è dovuto il versamento se l'importo è inferiore ad € 3,00. Tale importo si intende riferito alla pro-quota annua dovuta da ciascun soggetto passivo in autoliquidazione dell'ICI.
4. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel D.Lgs. n.504/92, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 7: Potenziamento dell'Unità Operativa Tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art 3 comma 57, della Legge n.662/96 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. n.446/97, una percentuale del gettito è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'Unità operativa Tributi. Si osservano le modalità seguenti:
 - a) la Giunta Comunale determina con Deliberazione annuale una misura percentuale non superiore al 10%, da conteggiare sull'importo che sarà riscosso durante l'anno corrente a titolo di evasione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (per importi riscossi in seguito ad emissione di avvisi di accertamento, atti di contestazione e ruoli od ingiunzioni);
 - b) su proposta del Responsabile dell'Unità Operativa Tributi, sentito il Funzionario Responsabile del Servizio ed in base a criteri generali previsti nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro, l'importo di cui sopra è individuato e ripartito tra il personale dell'Unità Operativa Tributi.